

STATUTO della FRATELLANZA MILITARE FIRENZE

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria
dei Soci del 27 settembre 2005**

Indice

TITOLO I - DELL' ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto e finalità dell'Associazione.

Capo II - Natura e caratteristiche dell'attività.

Capo III - Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e/o di Lavoro.

Capo IV - Disciplina interna dell'Associazione - Insegna e distintivi.

TITOLO II - DEI SOCI

**Capo I - Categorie dei soci - modalità di associazione
perdita della qualità di socio.**

Capo II - I Volontari.

Capo III - Diritti e doveri dei soci.

Capo IV - Provvedimenti a carico dei soci.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - Degli Organi Sociali in generale.

Capo II - L'Assemblea dei Soci.

Capo III - Il Consiglio Direttivo.

Capo IV - La Giunta Esecutiva.

Capo V - La Commissione di Disciplina.

Capo VI - Il Collegio dei Probiviri.

Capo VII - Il Collegio dei Sindaci Revisori.

TITOLO IV - DELLE ELEZIONI

DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - Elettorato attivo e passivo - Disposizioni generali.

Capo II - Sistemi elettorali - La Commissione Elettorale.

Capo III - Modalità di svolgimento delle votazioni.

TITOLO V - BILANCI/PROVENTI/SPESE/PATRIMONIO SOCIALE

Capo I - Esercizio Finanziario/Bilancio.

Capo II - Patrimonio associativo.

TITOLO VI - SCIoglimento DELL' ASSOCIAZIONE/

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO I - DELL' ASSOCIAZIONE IN GENERALE

Capo I - Denominazione - Sede - Oggetto e finalità dell'Associazione.

Art. 1) È costituita sin dal 1876 in Firenze un'Associazione di Mutuo Soccorso denominata FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE il cui scopo fu la mutualità tra i reduci del Regio Esercito Sabaudo, dei corpi di spedizione garibaldina e dei volontari delle Guerre di Indipendenza Nazionale. In data 27 Gennaio 1878 assume statutariamente la denominazione Fratellanza Militare Firenze pubblica assistenza e società di mutuo soccorso.

Art. 2) L'Associazione promuove l'incontro e l'aggregazione dei cittadini, che intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività con attività di volontariato rivolte a tutti coloro che versino in stato di necessità.

Art. 3) LA FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE è un'associazione laica ed apartitica, la cui struttura si fonda su principi di partecipazione, democrazia, giustizia, libertà e solidarietà.

Le sue attività sono rivolte a tutte le persone, senza distinzione alcuna di razza, ceto sociale, fede religiosa e credo politico. Essa non ha scopi di lucro ed attraverso la valorizzazione dei principi della Solidarietà si propone il conseguimento di obiettivi e finalità riconducibili ad un continuo rinnovamento civile, sociale e culturale.

Le sue finalità sono pertanto:

- a) associare tutti i cittadini sui problemi della vita civile, sociale, sanitaria e culturale.
- b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali, perseguendo con l'azione diretta e concreta dei propri aderenti i valori della solidarietà.
- c) contribuire all'affermazione ed alla realizzazione dei principi della mutualità e della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo sociale e civile della collettività, promuovendo ed incentivando il Volontariato come risorsa fondamentale.
- d) favorire e collaborare a forme partecipative d'intervento di ordine sanitario, sociale, culturale, ambientale ed a qualunque altra analoga iniziativa a tutela dei cittadini, così da contribuire alla crescita e all'affermazione di una coscienza civile e sociale.
- e) collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di Volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
- f) Realizzare forme mutualistiche d'intervento in favore degli associati.

Art. 4) L'attuazione delle finalità sopra indicate si realizza, promuovendo, partecipando ed organizzando, direttamente e/ o d'intesa con Istituzioni pubbliche e private, interventi nei seguenti settori:

- a) servizi di soccorso sanitario ad ammalati e feriti.
- b) servizi di guardia medica ed ambulatoriali, nonché servizi assistenziali in genere e di sostegno ai bisogni dei cittadini.
- c) servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, in favore di cittadini anziani, handicappati e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà.
- d) raccolta del sangue e di organi, favorendone la diffusione della cultura tra la popolazione.
- e) iniziative di protezione civile ed ambientale.
- f) servizi di onoranze funebri.
- g) iniziative di formazione ed informazione sanitaria, sociale ed ambientale; di prevenzione e tutela della salute nei suoi vari aspetti, anche per il tramite di pubblicazioni periodiche.
- h) iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita.
- i) iniziative per la diffusione e la formazione del Volontariato.
- l) attività ed iniziative in favore degli associati, che possono concretizzarsi anche nel sostegno a singoli.
- m) iniziative anche a livello internazionale di cooperazione e di sostegno in favore di popolazioni

che versino in stato di difficoltà.

n) servizio per la cremazione delle salme degli associati.

o) attività cimiteriali.

Art. 5) Per lo svolgimento della propria azione l' Associazione prevede:

- l'organizzazione ed il regolare funzionamento della "COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA", così da assicurare alla cittadinanza un continuo servizio di soccorso ed assistenza nei vari settori di attività in cui opera l'Associazione.

- l'istituzione di ambulatori medico-chirurgici, di posti di pronto-soccorso, nonché di assistenza, di analisi e di riabilitazione anche domiciliari, anche attraverso forme di convenzionamento con istituzioni od altro.

- l'istituzione di gruppi di donatori di sangue e di organi, di protezione civile, di assistenza, di gruppi culturali e di ogni altra specie di gruppo che persegua le finalità associative.

- l'organizzazione di servizi di onoranze funebri e di attività connesse.

- l'organizzazione di servizi di mutualità per gli associati.

- la promozione, la costituzione e la partecipazione a consorzi, società mutualistiche e/ o commerciali, fondazioni, associazioni o a quant'altro a condizione che l'oggetto sociale dell'ente promosso o partecipato sia inerente alle finalità ed allo spirito dell' Associazione e comunque che eventuali utili vengano reinvestiti per le finalità associative.

- l'istituzione di centro-studi e biblioteche, la edizione e la diffusione di pubblicazioni anche a carattere periodico, la realizzazione di qualsiasi ulteriore iniziativa atta a consentire la divulgazione, sia all'interno dell'associazione, sia presso l'opinione pubblica, delle attività associative.

Art. 6) Sedi distaccate dell' Associazione possono essere istituite con deliberazione del Consiglio Direttivo, al fine di una più razionale organizzazione delle attività associative.

Capo II - Natura e caratteristiche dell'attività.

Art. 7) La FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati. Può assumere personale dipendente ovvero avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi ed entro i limiti fissati dalla legge, esclusivamente per il suo regolare funzionamento ovvero in relazione ad attività specialistiche o particolarmente qualificate da essa svolte. Quanto sopra a condizione che la componente del Volontariato rimanga prevalente in seno all'Associazione.

Art. 8) Tutti gli interventi svolti dalla FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE in favore dei soci o dei cittadini sono gratuiti, salvo diversa disposizione del Consiglio Direttivo; comunque, eventuali somme saranno corrisposte all'Associazione sempre a titolo di rimborso spese. Per particolari prestazioni il Consiglio Direttivo può derogare a quanto sopra.

Art. 9) Tutte le attività dell'Associazione possono essere svolte, sia direttamente, sia in collaborazione con strutture pubbliche e private, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni o di quant'altro previsto da disposizioni di legge e/o amministrative in materia.

Capo III - Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e/o di Lavoro.

Art. 10) Nell'ambito dell'Associazione possono costituirsi Commissioni, Comitati, Gruppi di Studio e/ o di Lavoro per lo studio di singole problematiche, ovvero per la promozione e/ o l'organizzazione di iniziative e/o attività specifiche inerenti le finalità proprie dell' Associazione.

Art. 11) Gli organismi di cui al precedente art 10 vengono istituiti e disciplinati nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo con apposite norme regolamentari interne.

In relazione alla specificità delle problematiche oggetto di analisi, ovvero delle iniziative o delle attività promosse e/ o realizzate, possono far parte di tali organismi anche cittadini non soci in possesso di peculiari conoscenze e/ o esperienze, fermo restando che la componente maggioritaria deve essere costituita da soci.

Capo IV - Disciplina interna dell'Associazione - Insegna e distintivi.

Art. 12) La FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE è regolata dal presente Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei Soci. Tutte le organizzazioni speciali costituite in seno all'Associazione operano secondo norme emanate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13) La FRATELLANZA MILITARE – FIRENZE, celebra la propria festa sociale il 27 gennaio di ogni anno in relazione al 27 Gennaio 1878 giorno in cui l' Associazione fu costituita statutariamente

Art. 14) Lo stemma sociale è formato da uno scudo bianco con elmo sovrapposto. In mezzo al campo sono impresse due braccia con le mani strette l'una all'altra, cui sovrasta una stella fiammeggiante d'oro a cinque punte; il braccio destro porta la manica azzurra dell'uniforme della fanteria dell'Esercito Nazionale Risorgimentale, il braccio sinistro quella della

camicia rossa dei garibaldini; il tutto tra due trofei di bandiera e sopra due rami di quercia e di alloro intrecciati al gambo.

Art. 15) La tessera sociale, del modello approvato dal Consiglio Direttivo, è obbligatoria per tutti i soci.

Art. 16) Tutti gli stampati e tutti gli atti sociali dell'Associazione e delle istituzioni che da essa dipendono portano sempre l'intestazione "FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE - Società di Pubblica Assistenza e Mutuo Soccorso".

TITOLO II - DEI SOCI

Capo I - Categorie dei soci - modalità di associazione

perdita della qualità di socio.

Art. 17) Il SOCIO è quel cittadino che, compresi i valori della solidarietà, sostiene l'impegno della "FRATELLANZA MILITARE FIRENZE", condividendone le finalità. Il SOCIO partecipa alle attività associative ed esercita i diritti stabiliti dal presente Statuto.

Art. 18) Possono essere SOCI dell'Associazione tutti i cittadini, che, avendo compiuto il sedicesimo anno di età, ne facciano richiesta su apposito modulo e nel contempo sottoscrivano la quota associativa nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 19) Il Consiglio Direttivo, previo accertamento dei requisiti prescritti e di cui agli artt. 18 e 24, delibera sulle domande di ammissione a socio. La qualità di socio si acquisisce esclusivamente per effetto dell'atto deliberativo del Consiglio Direttivo. Il diniego dell'ammissione a socio viene reso noto all'interessato a mezzo lettera raccomandata; contro la deliberazione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione relativa. La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo. La reiezione della domanda di associazione comporta il diritto alla restituzione della quota associativa eventualmente già versata.

Art. 20) In seno alla categoria dei soci si distinguono i seguenti ordini: soci ordinari; soci attivi; soci onorari.

Art. 21) I SOCI ORDINARI sono quelli, che, ammessi con tale qualifica nell'associazione, partecipano alla vita associativa della "FRATELLANZA MILITARE FIRENZE", rispettando le prescrizioni statutarie e regolamentari interne e provvedendo altresì al versamento delle quote sociali nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) I SOCI ATTIVI sono coloro che nell'ambito delle strutture dell'Associazione s'impegnano con la propria opera in attività solidaristiche, spontanee, personali e gratuite. Tale ordine di soci è costituito dai MILITI - VOLONTARI di cui al successivo capo II.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo può nominare SOCI ONORARI cittadini che abbiano maturato particolari benemerite nel campo civile e sociale ovvero abbiano contribuito in misura giudicata rilevante allo sviluppo ed al benessere morale e materiale dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento delle quote sociali.

Art. 24) Non possono essere ammessi a far parte di alcun ordine di soci i cittadini che - abbiano riportato condanne per fatti ritenuti assolutamente incompatibili con le finalità dell'Associazione;

- siano oggetto di provvedimenti di legge che li privino dei diritti civili e che comunque ne ledano la rispettabilità;

- abbiano compiuto azioni contro le finalità associative e/o il buon nome dell'Associazione.

Non possono parimenti essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, nonché coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro subordinato e/o autonomo sotto qualsiasi forma. Il Consiglio Direttivo fissa con propria deliberazione la documentazione da produrre contestualmente alla domanda di ammissione, a comprova della insussistenza delle condizioni ostative di cui ai commi precedenti.

Art. 25) I soci possono recedere volontariamente dall'Associazione mediante invio di comunicazione scritta al Presidente. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di accogliere le richieste di dimissioni, ancorché non motivate, a condizione che il socio sia in pari con il pagamento delle quote associative e nei suoi confronti non penda un giudizio disciplinare. Il rapporto associativo del dimissionario s'intende risolto con effetto dalla data della delibera assunta in merito dal Consiglio Direttivo, delibera che viene resa pubblica mediante affissione agli Albi delle sedi dell'Associazione.

Art. 26) La qualità di socio si perde, oltre che per effetto di recesso ai sensi del precedente art. 25, per decadenza - morosità - radiazione. Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 24. Perdono la qualità di socio per morosità coloro, che per due anni consecutivi, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa. La radiazione consegue ad un procedimento disciplinare svolto

nei confronti del socio ai sensi di quanto previsto dal successivo Capo IV. Il venir meno della qualità di socio presuppone una specifica delibera di accertamento da parte del Consiglio Direttivo, contro la quale l'interessato può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della comunicazione relativa, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata.

La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo.

Capo II - I Volontari.

Art. 27) I MILITI/VOLONTARI, o soci attivi, sono quei soci, che, compreso il valore umano e sociale dell'opera attiva per la solidarietà, la salute ed il soccorso verso il prossimo, mettono a disposizione della collettività, tramite la “COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA” una parte del proprio tempo per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Essi, pertanto, con spirito solidale e di servizio, nel rispetto della disciplina interna dell'Associazione, si prodigano nell'esecuzione delle attività loro di volta in volta richieste per il soddisfacimento dei bisogni degli associati, dei cittadini e dell'istituzione. La qualifica di MILITE/VOLONTARIO è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 28) La “COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA”, istituita all'interno dell'Associazione sin dal 1878 per impegnare i soci in attività concrete di solidarietà, riunisce ed organizza tutti gli associati che intendono svolgere attività di volontariato nei termini e secondo le finalità indicate al precedente art.27. Ne possono far parte tutti i soci che ne facciano richiesta, a condizione che siano in possesso dei requisiti di ordine etico, attitudinale e fisico stabiliti dal Consiglio Direttivo. Per i minori di età è altresì richiesto espresso atto di assenso da parte dell'esercente la potestà genitoriale. L'ammissione dell'aspirante alla “COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA” di regola consegue ad un periodo di prova da svolgersi secondo le modalità e nei termini fissati dal Regolamento di cui al successivo art.29. Circa l'ammissione o meno di un socio a membro della COMPAGNIA VOLONTARIA delibera il Consiglio Direttivo, su proposta motivata del Comandante di Compagnia. L'ammissione alla Compagnia Volontaria fa assumere al socio la qualifica di MILITE VOLONTARIO. Contro il diniego dell'ammissione a membro della COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione da parte dell'interessato della relativa comunicazione, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata. La decisione del Collegio dei Probiviri ha valore vincolante e definitivo.

Art. 29) La “COMPAGNIA VOLONTARIA DI PUBBLICA ASSISTENZA” è diretta da un Consigliere nominato dal Consiglio Direttivo in virtù delle sue particolari attitudini sotto il profilo operativo ed organizzativo, il quale assume la denominazione di “COMANDANTE DI COMPAGNIA”. Essa è disciplinata dal “REGOLAMENTO DI COMPAGNIA” approvato dal Consiglio Direttivo, che ne stabilisce gli organi, i quadri e le modalità di funzionamento.

Art. 30) Il COMANDANTE DI COMPAGNIA organizza e coordina le varie attività di volontariato, al fine di assicurarne un puntuale ed efficace svolgimento. Egli è il garante della piena aderenza dell'operato della Compagnia agli indirizzi ed alle finalità associative e ne risponde di fronte al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea dei Soci. Nell'assolvimento dei suoi compiti il COMANDANTE DI COMPAGNIA, in conformità a quanto previsto dal Regolamento, si avvale dell'opera dei “VICE-COMANDANTI DI COMPAGNIA” e degli “AIUTANTI DI COMPAGNIA” nominati, su sua proposta, dal Consiglio Direttivo. Il COMANDANTE, VICE-COMANDANTI e gli AIUTANTI DI COMPAGNIA nominati ai sensi del comma precedente costituiscono il “COMANDO DI COMPAGNIA”. Egli può indire riunioni dei Militi-Volontari di carattere tecnico operativo, e, nell'ambito delle competenze a lui devolute in base a norme statutarie e regolamentari, può emanare disposizioni di servizio. Nei casi di gravi violazioni, il Comandante di compagnia, ai sensi degli artt. 35,36,37,38,39 può disporre in via cautelativa la sospensione dal servizio del Milite-Volontario prevenuto. Il provvedimento di sospensione è peraltro soggetto a conferma da parte dell'organo interno di disciplina investito del procedimento relativo.

Art. 31) I Militi-Volontari al raggiungimento del 75mo anno di età, ferma restando la loro qualifica, vengono collocati “a riposo” e conseguentemente posti “fuori quadro”.

Capo III - Diritti e doveri dei soci.

Art. 32) I diritti dei soci sono:

- partecipare alla vita associativa secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti dallo stesso previsti;
- eleggere le cariche sociali ed esservi eletti secondo le disposizioni del presente Statuto;

- chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci in presenza delle condizioni di cui al successivo art. 48, comma II;
- formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi ed in relazione alle finalità proprie dell'Associazione; richiedere i servizi di mutualità istituiti dagli organi associativi in conformità alle previsioni del presente Statuto.

Art. 33) I soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentari interne, nonché dei deliberati degli organi associativi. In particolare i soci sono tenuti al versamento delle quote associative nella misura ed entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 34) Salvo i casi in cui lo Statuto preveda forme di comunicazione diverse, gli avvisi ed i comunicati indirizzati ai soci vengono resi pubblici mediante affissione negli appositi albi presso le sedi dell'Associazione a cura del Consiglio Direttivo o, qualora riguardino i Militi-Volontari, del Comando di Compagnia. Gli stessi, decorsi trenta giorni dalla data di affissione, si danno ad ogni effetto per conosciuti da parte di tutti i soci.

Capo IV - Provvedimenti a carico dei soci.

Art. 35) I soci che contravvengono ai doveri sociali possono incorrere nelle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale; - censura; - sospensione sino ad un massimo di sei mesi; - radiazione. Le sanzioni vengono annotate sulla scheda personale dei singoli soci che vi siano incorsi.

Art. 36) Il RICHIAMO VERBALE trova applicazione esclusivamente nei riguardi dei Militi-Volontari, che si rendano responsabili di lievi inosservanze di norme regolamentari e/o di disposizioni di servizio emanate dal COMANDO DI COMPAGNIA. Il relativo provvedimento viene portato a conoscenza del solo interessato, esclusa qualsiasi forma di pubblicità all'interno dell'Associazione. Il RICHIAMO VERBALE non rileva ai fini della recidiva.

Art. 37) La CENSURA trova applicazione nei riguardi dei i soci che

- non osservino scrupolosamente le disposizioni statutarie e regolamentari interne,
- manchino di riguardo agli altri consoci o comunque non tengano, sia in pubblico, che in privato comportamenti consoni alle finalità umanitarie dell'Associazione.

Art. 38) La SOSPENSIONE SINO A SEI MESI viene applicata nei confronti dei soci che incorrono nelle mancanze previste dall'articolo precedente, quando queste rivestano maggiore gravità ed in casi di recidiva.

Art. 39) La RADIAZIONE si applica nei confronti dei soci, che si rendano responsabili di gravi inadempienze agli obblighi stabiliti dallo Statuto e/ o dai Regolamenti, ovvero in concreto operino in contrasto con lo spirito, gl'interessi e le finalità dell'Associazione, così da rendere incompatibile la loro presenza nei ruoli sociali. La RADIAZIONE si applica anche nei confronti di coloro che siano colpiti da condanne per reati non colposi, ovvero siano oggetto di provvedimenti di qualsivoglia natura che li privino in tutto o in parte dei diritti civili e/o ne ledano gravemente la rispettabilità.

Art. 40) I procedimenti disciplinari vengono instaurati a seguito di rapporto proposto da singoli soci ovvero dagli organi associativi. Copia dei rapporti riguardanti i Militi-Volontari devono essere trasmessi per conoscenza anche al Comandante di Compagnia, fatta salva l'ipotesi che gli stessi riguardino direttamente la persona di quest'ultimo.

Salvo i casi di condanna penale passata in giudicato per reati non colposi e di morosità, nessun provvedimento disciplinare può essere irrogato contro un socio, se a questi non sia stato dato il modo di essere sentito dall'organo giudicante.

Art. 41) L'organo giudicante di prima istanza è la COMMISSIONE DI DISCIPLINA. Tale Commissione provvede ad istruire le varie questioni, assumendo informazioni, sia dagli organi dell' Associazione, sia dai vari soggetti interessati. Nei casi che rivestano carattere di maggiore gravità la Commissione può disporre cautelativamente la immediata sospensione del socio prevenuto per il periodo necessario allo svolgimento del procedimento disciplinare. Nell'ipotesi che il provvedimento di sospensione sia stato adottato dal Comandante di Compagnia ai sensi del precedente art. 30, comma VI, lo stesso è soggetto a conferma da parte della COMMISSIONE DI DISCIPLINA. Una volta esaurita la trattazione delle singole questioni devolute alla sua cognizione, la COMMISSIONE DI DISCIPLINA delibera in merito. Le decisioni della COMMISSIONE DI DISCIPLINA possono consistere:

- nell'archiviazione
- nell'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari previste

Art. 42) Contro il provvedimento disciplinare irrogato dalla COMMISSIONE DI DISCIPLINA a mente degli articoli precedenti è ammesso ricorso da parte del socio interessato al COLLEGIO DEI PROBIVIRI nel termine di giorni dieci dalla data di ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata.

Art. 43) Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI, sia quando funga da organo giudicante di prima istanza,

sia quando agisca quale organo di appello, è investito delle medesime facoltà della Commissione di Disciplina di cui al precedente art. 41. Le modalità ed i termini di svolgimento del procedimento dinanzi alla COMMISSIONE DI DISCIPLINA ed al COLLEGIO DEI PROBIVIRI, con particolare riguardo alla forma ed al contenuto degli atti, sia di parte, sia degli organi giudicanti, dei provvedimenti da adottare ed alla loro pubblicità in seno all'associazione vengono disciplinati da un apposito regolamento approvato dal CONSIGLIO DIRETTIVO di concerto con gli organi associativi di cui sopra.

TITOLO III - ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - Degli Organi Sociali in generale.

Art. 44) Organi dell' Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) la Commissione di Disciplina;
- e) il Collegio dei Probiviri;
- f) il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 45) Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esercizio della funzione assegnata, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, previo parere del Collegio dei Sindaci Revisori. Esse sono ricoperte per la durata di tre anni rinnovabili come previsto dall' art. 76 e vengono conferite a seguito di elezioni tenutesi secondo le modalità precisate nel successivo titolo IV, ovvero, per le cariche interne ai singoli organi collegiali, a seguito di nomine effettuate da parte dei componenti degli organi medesimi.

Capo II - L'Assemblea dei Soci.

Art. 46) L'ASSEMBLEA è costituita dalla generalità dei soci, di qualunque categoria essi appartengano. Essa può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervenire all'ASSEMBLEA ed esprimere il proprio voto tutti i soci, a condizione che, salvo i soci onorari, siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 47) L'ASSEMBLEA ORDINARIA dei soci si riunisce almeno una volta all'anno, in luogo e data che vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo in sede di avviso di convocazione. La riunione dell'ASSEMBLEA ORDINARIA per l'approvazione del Bilancio consuntivo, del rendiconto dell'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente nonché del Bilancio preventivo dell'anno in corso deve comunque tenersi entro il primo quadrimestre di ogni anno.

Art. 48) L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA si riunisce a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo

- a) per deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale;
- b) per deliberare ai sensi dell'art. 92 lo scioglimento dell' Associazione.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene altresì convocata dal Collegio dei Probiviri, o di propria iniziativa allorché ricorrano le condizioni di cui al successivo art.69, comma VII, ovvero quando ne facciano richiesta motivata a mezzo lettera munita di sottoscrizione autografa indirizzata a detto organo un numero di soci pari ad almeno il quattro per cento dell'intero corpo sociale. L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA può infine essere convocata dal Collegio dei Sindaci Revisori, in luogo del Consiglio Direttivo ricorrendo le condizioni di cui al successivo art. 71.

Art. 49) L'avviso di convocazione dell'ASSEMBLEA DEI SOCI, sottoscritto dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero dal Presidente di uno degli altri due Organi collegiali legittimati ai sensi dello Statuto a disporre la riunione dell' Assemblea, viene pubblicato mediante affissione agli albi delle sedi dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione.

L'avviso di convocazione inoltre onde assicurarne la sua ampia diffusione in ambito associativo,

viene riportato sulle pubblicazioni periodiche editate dall'Associazione ovvero sul quotidiano cittadino a maggiore diffusione. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, luogo ed ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, nonché una indicazione sintetica degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 50) Le riunioni dell'ASSEMBLEA sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di assenza di ambedue dal consigliere più anziano di età di socio. Nell'ipotesi di riunione indetta dal Collegio dei Probiviri, ovvero dal Collegio dei Sindaci Revisori, la presidenza della seduta viene assunta dal Presidente dell'organo collegiale che ha proceduto alla convocazione. L'Assemblea elegge a maggioranza con scrutinio palese un socio che funge da Segretario della riunione.

Art. 51) L'ASSEMBLEA DEI SOCI, sia in sede ordinaria, che in sede straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita, quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione essa delibera validamente, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Art. 52) L'ASSEMBLEA DEI SOCI adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi, salvo quelle adottate in sede straordinaria, per le quali è richiesto il voto favorevole della metà più uno dei soci presenti. Nel caso di scioglimento dell'Associazione la deliberazione relativa dell'Assemblea Straordinaria dei soci deve raccogliere il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero corpo sociale. Delle riunioni dell'ASSEMBLEA DEI SOCI viene redatto e firmato dal Segretario e sottoscritto dal Presidente apposito verbale, il quale viene trascritto sul Libro dei Verbali dell'Assemblea dei Soci.

Capo III - Il Consiglio Direttivo.

Art. 53) L'Associazione è retta ed amministrata da un CONSIGLIO DIRETTIVO, composto da quindici membri eletti tra i soci di tutte le categorie, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 72 ed art. 73. I suoi componenti vengono eletti dai soci con le modalità precisate nel Titolo IV.

Art. 54) Il CONSIGLIO DIRETTIVO resta in carica tre anni, rinnovabili come previsto dall'art. 76, salvo che dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria venga approvata mozione motivata di sfiducia nei suoi riguardi. Nell'ipotesi di cui al comma precedente si procede a nuove elezioni ed il CONSIGLIO DIRETTIVO resta in carica per l'ordinaria amministrazione sino a quando non si sia insediato il nuovo Consiglio.

Art. 55) Il CONSIGLIO DIRETTIVO è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che per Statuto sono riservati agli altri organi sociali; così a mero titolo esemplificativo e senza, quindi, che l'elencazione implichi deroga alla generalità delle sue funzioni. Compiti del CONSIGLIO DIRETTIVO sono:

- a) la predisposizione delle proposte da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - b) la predisposizione del Bilancio Consuntivo e Preventivo e delle relative relazioni di accompagnamento, nonché del rendiconto dell'attività sociale, annualmente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
 - c) l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Soci;
 - d) la determinazione della misura e dei termini di versamento delle quote associative;
 - e) l'approvazione su proposta del Comandante di Compagnia, del REGOLAMENTO DI COMPAGNIA, nonché l'emanazione di tutte le disposizioni interne di servizio atte ad assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione in conformità ai principi contenuti nello Statuto;
 - f) l'adozione di deliberazioni inerenti la stipula di contratti, convenzioni, accordi in genere per il perseguimento delle finalità dell'Associazione;
 - g) l'accettazione di lasciti, legati e donazioni in favore dell'Associazione;
 - h) l'adozione di delibere concernenti la costituzione e la risoluzione di rapporti di lavoro subordinato e/ o di lavoro autonomo nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle disposizioni di legge in materia;
 - i) la determinazione, previo parere del Collegio dei Sindaci Revisori, della misura del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai componenti dei vari organi associativi per l'esercizio delle funzioni loro assegnate;
 - l) la promozione di azioni dinanzi ad organi giurisdizionali, amministrativi ed arbitrali.
 - m) la istituzione di Commissioni, Comitati, Gruppi di lavoro di cui agli artt. 10 e sgg. del presente Statuto, con la correlativa fissazione delle modalità di funzionamento;
 - n) l'assunzione di deliberazioni inerenti l'adesione ad organizzazioni locali, nazionali e sopranazionali, che perseguano finalità analoghe a quelle fissate dallo Statuto Sociale.
- Dette deliberazioni, peraltro, devono essere sottoposte alla ratifica dell'Assemblea dei Soci

alla sua prima riunione utile successiva alla data della loro adozione;

o) la nomina al suo interno del Comandante di Compagnia, dei Vice-Comandanti di Compagnia, nonché, su proposta di quest'ultimi, degli Aiutanti di Compagnia;

p) la nomina eventuale di un Direttore Sanitario, che si occupi di tutte le problematiche di ordine sanitario, curando l'applicazione delle normative vigenti in materia e l'esecuzione delle inerenti deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il CONSIGLIO DIRETTIVO, al fine di rendere più razionale ed efficace la gestione dell'Associazione, ferma restando la sua responsabilità collegiale, può al suo interno conferire a singoli Consiglieri incarichi per la cura e/o la sovrintendenza di determinate attività dell' Associazione, attribuendo, se del caso, agli stessi poteri di firma per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio. Il CONSIGLIO DIRETTIVO potrà infine delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega, alla GIUNTA ESECUTIVA di cui al successivo Capo IV.

Art. 56) Il CONSIGLIO DIRETTIVO, in occasione della sua prima seduta, elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, l' Amministratore, l'Economo, il Comandante di Compagnia, i Vice- Comandanti di Compagnia nella misura di uno per ciascuna sede operativa. Il Consiglio provvede inoltre a nominare i componenti della “COMMISSIONE DI DISCIPLINA” di cui al successivo art. 66. Il Consiglio nomina altresì un Segretario ed un Vice-Segretario, il quale sostituisce il Segretario, in caso di sua assenza.

Art. 57) Il CONSIGLIO DIRETTIVO si riunisce presso i Locali dell'Associazione, di regola una volta al mese, ed altresì ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. IL CONSIGLIO DIRETTIVO, si riunisce altresì, quando ne venga fatta richiesta motivata scritta da almeno un terzo dei componenti, ovvero ricorrendo le condizioni di cui ai successivi artt. 69 e 71, dal Collegio dei Probiviri, o dal Collegio dei Sindaci Revisori. Le riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO sono convocate dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente mediante avviso da questi sottoscritto e recante l'indicazione dei temi all'ordine del giorno, il giorno il luogo e l'ora della riunione. L'avviso deve essere comunicato ai componenti del Consiglio ed affisso nei locali delle varie sedi dell'Associazione almeno cinque giorni prima quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà essere effettuata con preavviso di tre giorni a mezzo telegramma o altro mezzo utile e contestuale affissione dell'avviso nei locali delle varie sedi dell'Associazione.

Art. 58) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni vengono assunte con il metodo del voto palese ed a maggioranza. Delle riunioni e delle deliberazioni adottate viene redatto apposito verbale; il verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e da chi funge da Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 59) Alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, qualora nominato, partecipa con funzioni consultive il Direttore Sanitario. Possono inoltre parteciparvi i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri. Possono altresì assistere alle sessioni consiliari in qualità di uditori tutti gli associati. Il Consiglio Direttivo può disporre la convocazione alle riunioni consiliari di singoli associati o di qualificati esperti esterni all' Associazione, affinché esprimano pareri e valutazioni in ordine agli argomenti in trattazione.

Art. 60) AL PRESIDENTE del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al VICE- PRESIDENTE che ne fa le veci, spetta la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. La firma del VICE-PRESIDENTE costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 61) Il SEGRETARIO redige i verbali delle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO, della GIUNTA ESECUTIVA. In caso di sua assenza o impedimento, egli viene sostituito dal VICESEGRETARIO. Le cariche di SEGRETARIO e di VICE-SEGRETARIO possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo anche a soci che non ne siano membri ovvero a dipendenti. Il SEGRETARIO con l'ausilio del VICE-SEGRETARIO cura la compilazione e la tenuta in ordine dei ruoli dei Soci, provvede all'esame ed al disbrigo, quando non sia richiesto l'intervento di un organo deliberativo, della corrispondenza giornaliera. Cura l'emanazione delle disposizioni di servizio applicative dei deliberati degli organi associativi e più in generale l'esecuzione delle deliberazioni di questi ultimi. È responsabile della regolare tenuta dell'archivio.

Art. 62) L'AMMINISTRATORE cura gli incombenzi di ordine amministrativo e contabile inerenti l'attività dell'Associazione. Egli, in segno di avvenuto controllo della loro regolarità formale e sostanziale, controfirma tutti i mandati di cassa di “entrata” ed “uscita” emessi dall'ECONOMO; concorre con l'Economo nella gestione dei rapporti con le banche e l'Amministrazione Postale; compila gli inventari delle attività e dei materiali

dell'Associazione e li tiene al corrente. Egli provvede altresì alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, annualmente sottoposti all'approvazione dei competenti organi associativi, ed assiste il Collegio dei Sindaci Revisori nelle attività di verifica e controllo. Ha in custodia tutti i beni mobili ed immobili dell'Associazione e cura che gli stessi vengano conservati in buono stato di manutenzione dai singoli consegnatari.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare l'AMMINISTRATORE ad avvalersi dell'opera di consulenti esterni all'Associazione per lo svolgimento delle sue attività.

Art. 63) L'ECONOMO ha in custodia i titoli di deposito ed il denaro contante dell'Associazione e di tutti gli organismi da essa dipendenti. Egli, in conformità ai deliberati dei competenti Organi Associativi e con il concorso dell'Amministratore, provvede agli acquisti ed alle riparazioni dei beni dell'Associazione, emettendo relativi mandati di cassa. Egli, sempre con il concorso dell'Amministratore, è altresì incaricato della gestione dei rapporti con le Banche e l'Amministrazione Postale nei limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Capo IV - La Giunta Esecutiva.

Art. 64) La GIUNTA ESECUTIVA, ove istituita dal CONSIGLIO DIRETTIVO, è costituita dal Presidente, dal Vice-Presidente, dall'Amministratore, dall'Economo, dal Comandante di Compagnia. La presidenza della GIUNTA ESECUTIVA compete al Presidente, o, in sua assenza, al Vice-Presidente, o, in assenza anche di quest'ultimo, all'Amministratore. Funge da Segretario della GIUNTA il Segretario del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, il Vice-Segretario.

Art. 65) La GIUNTA ESECUTIVA si riunisce, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri. Le deliberazioni vengono assunte con il metodo del voto palese ed a maggioranza; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni e delle deliberazioni adottate è redatto apposito verbale; il verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e da chi funge da Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali della GIUNTA ESECUTIVA. Alle riunioni della Giunta hanno facoltà di partecipare i componenti del Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri. Le deliberazioni adottate e più in generale i risultati delle singole attività svolte dalla GIUNTA ESECUTIVA vengono portate a conoscenza del CONSIGLIO DIRETTIVO in occasione della sua prima riunione successiva per la loro ratifica.

Capo V - La Commissione di Disciplina.

Art. 66) La COMMISSIONE DI DISCIPLINA, che svolge le funzioni di cui al precedente art. 41, è formata da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono nominati dal Consiglio Direttivo al proprio interno nella prima riunione successiva al suo insediamento. La Commissione a sua volta nomina un Presidente ed un Segretario. Le decisioni vengono adottate a maggioranza di voti. Delle singole riunioni della COMMISSIONE DI DISCIPLINA viene redatto apposito verbale con l'indicazione delle deliberazioni assunte.

Capo VI - Il Collegio dei Probiviri.

Art. 67) Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, tutti eletti dai soci. Requisiti per la elezione a componenti del COLLEGIO DEI PROBIVIRI sono:

- avere un'età non inferiore a venticinque anni;
- essere iscritto nel ruolo dei soci come socio attivo da almeno quattro anni;
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni.

Art. 68) Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI, nella prima riunione successiva al suo insediamento, nomina nel proprio seno il Presidente ed il Segretario. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e con il metodo del voto palese; esse sono vincolanti e definitive. Delle riunioni e delle decisioni adottate viene redatto verbale; il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene trascritto sul Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri.

Art. 69) Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dalla Commissione di Disciplina ai sensi dell'art. 41 del presente Statuto Sociale, nonché su quelli proposti avverso ai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi degli artt. 19, 26 e 28 dello Statuto medesimo. Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI decide altresì sui ricorsi presentati avverso le decisioni adottate in materia elettorale dalla Commissione di Scrutinio. Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI è organo giudicante esclusivo nei procedimenti disciplinari instaurati a carico di componenti del Consiglio Direttivo e inoltre decide le eventuali vertenze di cui sia parte il Consiglio Direttivo, o componenti dello stesso e quelle tra singoli membri del Consiglio Direttivo ed il Consiglio Direttivo stesso. Le decisioni del COLLEGIO DEI PROBIVIRI sono vincolanti e definitive.

Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI ha inoltre compiti generali di vigilanza sul rispetto in seno all'Associazione delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti ed in tale ambito di attività può inviare al CONSIGLIO DIRETTIVO ed al COMANDO DI COMPAGNIA comunicazioni e segnalazioni di eventuali diffuse inosservanze di prescrizioni interne. Esso può altresì richiedere la convocazione di specifiche riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO aventi ad oggetto anomalie, irregolarità o quant'altro rilevato nell'esercizio della sua attività istituzionale. Il COLLEGIO DEI PROBIVIRI può infine convocare l'Assemblea dei soci in sede straordinaria, allorché riscontri gravi inadempienze alle norme statutarie e regolamentari da parte del Consiglio, ovvero quando ne facciano richiesta con le modalità di cui al precedente art. 48, comma secondo, un numero di soci pari ad almeno il quattro per cento dell'intero corpo sociale. I membri del COLLEGIO DEI PROBIVIRI possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

Capo VII - Il Collegio dei Sindaci Revisori.

Art. 70) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti anche tra non soci. Il COLLEGIO elegge al suo interno un Presidente. Delle riunioni del Collegio viene redatto verbale, che, sottoscritto dal Presidente e dal membro che funge da segretario, viene trascritto sul Libro dei VERBALI DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI.

Art. 71) IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI, almeno una volta ogni tre mesi, verifica la regolare tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili e dello stato di cassa dell'Associazione ed in qualsiasi momento può procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Il COLLEGIO presenta inoltre annualmente all'Assemblea dei Soci la propria relazione al Bilancio consuntivo ed al Bilancio preventivo. Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI convoca l'Assemblea Straordinaria dei Soci per le conseguenti deliberazioni in presenza di gravi irregolarità amministrative ovvero di rilevanti perdite patrimoniali accertate nell'esercizio delle attività di verifica e controllo della gestione dell'Associazione. Il COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI ha facoltà di chiedere la convocazione del Consiglio Direttivo per l'esame di eventuali anomalie e/o irregolarità specifiche rilevate nel corso della sua attività di controllo. I suoi componenti possono partecipare infine alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.

TITOLO IV - DELLE ELEZIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

Capo I - Elettorado attivo e passivo - Disposizioni generali.

Art. 72) Partecipano alle elezioni tutti i soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, a condizione che, salvo per i soci onorari, siano in pari con il pagamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 16° anno di età.

Art. 73) Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i soci di qualunque categoria, che risultino iscritti nel ruolo dei soci da almeno due anni antecedenti la data delle elezioni e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. La eleggibilità è peraltro esclusa per tutti quei soci, che abbiano con l'Associazione rapporti di contenuto patrimoniale di qualsivoglia natura, ovvero che nei due anni anteriori alla data di effettuazione delle elezioni siano incorsi in provvedimenti disciplinari di sospensione. Per l'elezione a membro del Collegio dei Probiviri sono richiesti inoltre gli ulteriori requisiti di cui al precedente art. 67. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri non possono essere eletti, all'interno dello stesso organo, per più di tre mandati consecutivi. A componenti del Collegio dei Sindaci Revisori possono essere eletti anche non soci. I singoli componenti dei vari organi associativi, alla scadenza del loro mandato, sono rieleggibili, salvo che nei loro confronti si sia verificata una delle condizioni ostative ai sensi del presente articolo.

Art. 74) Il socio che viene eletto ad una delle cariche associative assolve alle funzioni demandategli

con impegno, abnegazione per l'interesse dell'Associazione; per l'ipotesi che lo stesso sia SOCIO-ATTIVO viene posto “fuori quadro” per la durata del mandato conferitogli. In relazione a ciò il socio eletto, che senza giustificazione non partecipi a tre sedute consecutive dell'organo collegiale di cui faccia parte, decade dalla carica.

Per la sua sostituzione si procede in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 75.

Art. 75) Qualora per vacanza comunque determinatasi all'interno degli organismi associativi, si debba procedere alla sostituzione di uno o più componenti, si farà ricorso, ove previsti ai membri supplenti e successivamente si seguirà l'ordine decrescente dei non eletti.

Qualora la graduatoria risulti esaurita, nell'impossibilità di sostituire i componenti dei singoli organi associativi si procederà ad indire nuove elezioni, sempre che il numero dei componenti superstiti sia inferiore a due terzi del numero complessivo dei membri statutariamente previsto e salvo che la circostanza si verifichi nel corso dell'ultimo semestre del mandato, nel qual caso gli organismi associativi rimarranno in carica fino al termine del mandato medesimo, purché i componenti superstiti siano, per il Consiglio Direttivo in numero non inferiore a nove, per il Collegio dei Probiviri e/o il Collegio dei Sindaci- Revisori, dopo l'ingresso dei membri supplenti, rispettivamente, in numero non inferiore a tre per il Collegio dei Probiviri, in numero non inferiore a due per il Collegio dei Sindaci Revisori.

Capo II - Sistemi elettorali - La Commissione Elettorale.

Art. 76) Le elezioni delle cariche sociali di regola hanno luogo ogni tre anni e si svolgono almeno tre settimane dopo e non oltre 6 settimane dalla data di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria dei Soci che ha proceduto all'approvazione dei Bilanci consuntivo e preventivo. Le elezioni possono svolgersi in anticipo rispetto al termine sopra indicato, qualora ricorra una delle situazioni di cui al precedente art. 75, comma II, ovvero, per quanto attiene al Consiglio Direttivo, nell'ipotesi di approvazione da parte dell'assemblea in sede straordinaria di una mozione motivata di sfiducia ai sensi dell'art. 54.

Art. 77) Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono su liste contrapposte composte da almeno ventuno candidati in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto. In sede di votazioni possono essere espresse sino a “nove” preferenze. Le liste, oltreché munite di dichiarazione di accettazione dei singoli componenti le stesse, devono recare la sottoscrizione di cinquanta soci presentatori, legittimati al voto ai sensi di Statuto, ed essere presentate alla COMMISSIONE ELETTORALE almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni. Ogni socio presentatore non può firmare per più di una lista. Sono eletti i candidati della lista che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti e di essa i quindici candidati che hanno raggiunto il maggior numero di preferenze. Qualora due o più candidati della lista ricevano un pari numero di preferenze, prevarrà quello con maggiore anzianità di socio.

Nell'ipotesi in cui venga votata una lista ed espressa la preferenza per candidati di una lista diversa il voto viene annullato. Nel caso in cui, nell'ambito di una medesima lista, vengano espresse preferenze in numero superiore a nove, le preferenze stesse vengono annullate, fermo e valido rimanendo il voto di lista.

Qualora nessuna delle liste concorrenti raggiunga il “quorum” dei voti di cui al presente articolo, si procede ad una votazione di ballottaggio fra le due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. La votazione di ballottaggio, che riguarda esclusivamente la lista e non comporta quindi espressione di voto di preferenza, si svolge una settimana dopo la elezione precedente. In sede di ballottaggio risulta eletta la lista che ha raggiunto la maggioranza dei voti validi e nell'ambito di essa i candidati che al primo turno elettorale hanno conseguito il maggior numero di preferenze.

Art. 78) Le elezioni del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Sindaci Revisori si svolgono con il sistema della lista aperta, costituita da soggetti, che in possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto, si candidano a far parte di detti organi. Ciascuna candidatura, oltreché é sottoscritta da ciascun interessato, deve recare la firma di presentazione di almeno venti soci, legittimati al voto ai sensi di Statuto ed essere presentata alla COMMISSIONE ELETTORALE almeno dieci giorni prima della data delle elezioni. Possono essere presentatori anche i soci che risultino presentatori di liste per il Consiglio Direttivo ovvero di candidature ad altri organi associativi. In sede di votazione possono essere espresse sino a tre preferenze. Risultano eletti:

- per il Collegio dei Probiviri i primi otto candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; i primi cinque sono i membri effettivi, gli altri tre sono i membri supplenti;
 - per il Collegio dei Sindaci Revisori i primi cinque candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti; i primi tre sono i membri effettivi gli altri due sono i membri supplenti.
- Nel caso di parità di voti, per il Collegio dei Probiviri prevale quello dei candidati che ha

una maggiore anzianità di socio, per il Collegio dei Sindaci Revisori quello che ha maggiore anzianità di età. L'ordine di subingresso dei membri supplenti viene determinato in base a maggior numero di voti ricevuti.

Art. 79) La COMMISSIONE ELETTORALE è composta da almeno cinque membri effettivi e da tre supplenti prescelti tra soci; che non possono candidarsi alle elezioni. I suoi componenti vengono nominati dall'assemblea ordinaria dei soci di cui all'art. 76. La Commissione elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario e tanti presidenti di seggio pari al numero delle sedi al momento della votazione. In caso di assenza e/o dimissioni di qualcuno dei componenti nella Commissione subentrano i membri supplenti. L'Ordine di subingresso dei supplenti è determinato dall'anzianità di socio.

Compiti della Commissione sono:

- nominare quattro membri per ogni seggio che con il presidente di seggio formeranno la Commissione di Seggio, composta quindi da totali cinque membri, ovvero da un presidente di seggio, un segretario e tre scrutatori. La Commissione di Seggio presiede alle votazioni curando tutte le formalità inerenti allo svolgimento delle elezioni quali la convalida delle schede, la verifica della legittimazione al voto dei votanti e procede allo scrutinio dei voti nel proprio seggio.
- ricevere le liste di candidati al Consiglio Direttivo e le candidature al Collegio dei Probiviri ed al Collegio dei Sindaci Revisori, valutandone la regolarità sotto il profilo formale e la idoneità sotto quello dei requisiti di eleggibilità dei singoli interessati. La Commissione può dunque escludere dalla competizione elettorale le liste e le candidature che non siano in regola con quanto prescritto in materia dallo Statuto.
- deliberare in ordine all'adozione delle schede elettorali da utilizzarsi per le operazioni di voto.
- procede alla unificazione dei voti scrutinati dei seggi elettorali proclamando gli eletti.
- decidere in ordine alle contestazioni in materia elettorale proposte prima, e successivamente allo svolgimento delle votazioni.

Le decisioni della COMMISSIONE ELETTORALE e delle Commissioni di Seggio vengono adottate a maggioranza. Dell'attività svolta dalla COMMISSIONE ELETTORALE e dalle Commissioni di Seggio vengono redatti appositi verbali, che, sottoscritti dai Presidenti di Commissione Elettorale e Commissioni di Seggio e da colui che funge da Segretario, vengono conservati agli atti dell'Associazione.

Art. 80) Le contestazioni contro le decisioni e/o gli atti in genere della COMMISSIONE ELETTORALE e della Commissione di Seggio debbono essere proposte sotto pena di decadenza nel termine di tre giorni dalla loro adozione al COLLEGIO DEI PROBIVIRI uscente. Le deliberazioni di tale organo sono definitive ed hanno quindi effetto vincolante.

Capo III - Modalità di svolgimento delle votazioni.

Art. 81) L'invito ai soci a partecipare alle elezioni avviene a mezzo di apposito avviso sottoscritto dal Presidente, avviso che viene affisso nei locali dell'Associazione e delle sedi distaccate e pubblicato sul quotidiano cittadino a maggior diffusione, rispettivamente, almeno per due settimane continuative antecedenti ed almeno dieci giorni prima della data stabilita per le elezioni ed eventualmente in caso di ballottaggio tre giorni prima sul quotidiano cittadino a maggior diffusione.

Art. 82) Le votazioni hanno luogo presso le sedi dell'Associazione nel giorno e nelle ore indicate nell'avviso. Esse hanno luogo a mezzo di schede segrete, secondo il modello approvato dalla Commissione Elettorale; ciascuna scheda deve essere convalidata prima della votazione con il timbro dell'Associazione e la firma autografa del Presidente della Commissione di Seggio.

Art. 83) A ciascun votante vengono consegnate tante schede quanti sono gli organi collegiali, schede che recano le liste per il Consiglio Direttivo, la lista per il Collegio dei Probiviri e quella per il Collegio dei Sindaci Revisori. A votazione avvenuta il votante consegna al Presidente della Commissione di Seggio, o ad altro componente di detto organo che lo sostituisca, le schede piegate, affinché vengano immesse nelle urne delle votazioni. Sono considerate nulle le schede che portino, segni, macchie o scritte che le possano comunque rendere riconoscibili.

Art. 84) Terminate le operazioni di voto, la Commissione di Seggio provvede allo scrutinio delle schede terminato il quale dà informazione alla Commissione Elettorale che una volta raggruppato tutti i voti dei seggi provvede alla successiva formale proclamazione degli eletti. L'elenco di questi ultimi a cura della COMMISSIONE ELETTORALE viene pubblicato mediante affissione nei locali dell'Associazione per il periodo di venti giorni continuativi. Contro l'atto

della COMMISSIONE ELETTORALE di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri a mente del precedente art. 80.

Art. 85) Nelle sale in cui si svolgono le operazioni di voto vengono affisse a cura della Commissione Elettorale le liste dei candidati. È tassativamente vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all'interno della sala in cui si svolgono le operazioni elettorali.

TITOLO V - BILANCI/PROVENTI/SPESE PATRIMONIO SOCIALE

Capo I - Esercizio Finanziario/Bilancio.

Art. 86) L'esercizio finanziario della "FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE" comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali degli aderenti;
- dai contributi e dalle donazioni e lasciti di privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e privati;
- dai contributi di enti pubblici o privati;
- dai proventi delle attività di carattere commerciale e produttivo;
- dalle rendite patrimoniali;
- dagli utili derivanti dalle partecipazioni assunte in conformità al presente Statuto.

Art. 87) Tutte le entrate della "FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE" debbono essere impiegate per il funzionamento dell'organizzazione, per investimenti inerenti le finalità associative, per contribuzioni a sostegno di iniziative umanitarie anche di altri enti, per sostenere attività in favore degli associati, per incrementare il fondo di riserva.

Art. 88) Il Consiglio Direttivo al termine di ogni anno provvede a redigere il Bilancio consuntivo, il Bilancio preventivo dell'anno successivo e lo stato patrimoniale. Tali documenti, accompagnati dalle relazioni illustrative del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori unitamente al rendiconto dell'attività svolta dalla Società nell'anno precedente, vengono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del presente Statuto. I Bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori, sono consultabili dai soci presso l'Amministrazione e le varie sedi dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 89) Gli avanzi che eventualmente si verificano alla chiusura degli esercizi vengono destinati all'incremento del FONDO DI RISERVA ASSOCIATIVO. I prelevamenti dal Fondo vengono deliberati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in sede di approvazione del Bilancio consuntivo.

Capo II - Patrimonio associativo.

Art. 90) IL PATRIMONIO della "FRATELLANZA MILITARE - FIRENZE" è costituito:

- dai beni mobili ed immobili;
- dal denaro, titoli e valori in genere dell'Associazione;
- dai lasciti, legati e donazioni, purché accettati ai sensi di legge dal Consiglio Direttivo.

Art. 91) Ogni alienazione o modificazione patrimoniale sostanziale in diminuzione viene deliberata dall'Assemblea dei Soci in sede ordinaria. Fanno eccezione gli interventi comportanti aumenti patrimoniali ovvero inerenti la manutenzione e/o il rinnovamento di beni e materiali soggetti ad usura, per i quali è sufficiente la deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE/ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 92) Lo SCIoglimento dell'Associazione avviene a seguito di deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci in sede straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi dell'intero corpo sociale. Il patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento viene devoluto a scopi di beneficenza secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento.

Art. 93) Dato il carattere assolutamente apolitico dell'Associazione, ogni propaganda e/o manifestazione partitica è rigorosamente proibita in ambito associativo.

Art. 94) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni contenute nelle leggi dello Stato e della Regione.